



Prefettura di Reggio Emilia
Ufficio Territoriale del Governo

Legge 15 luglio 2009 n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)

Modifiche al Codice della Strada



4 agosto 2009



Prefettura di Reggio Emilia
Ufficio Territoriale del Governo

Legge 15 luglio 2009 n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)

Modifiche al Codice della Strada

INDICE

PAG. 3 – PRESENTAZIONE

PAG. 4 – TESTO COORDINATO

PAG. 28 – LEGGE 15 LUGLIO 2009 N. 94

PAG. 59 – CODICE DELLA STRADA PRIMA DELLE MODIFICHE





Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio Territoriale del Governo

Legge 15 luglio 2009 n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)

Modifiche al Codice della Strada

Presentazione

Dott. Adolfo Valente Vice Prefetto Vicario Reggente

La Legge 15 luglio 2009, n° 94, nota come “pacchetto sicurezza”, spazia in varie materie, toccando e ritoccano norme del codice penale, dei Testi Unici sugli Enti Locali e sull’ Immigrazione, del D.P.R. sulle tossicodipendenze e, infine, del Codice della Strada.

In attesa, quindi, di un nuovo Testo Unico sulla circolazione dei veicoli, più volte annunciato e da più parti auspicato, il legislatore ha apportato alcune significative modifiche, sempre nell’ intento di garantire una maggiore sicurezza per gli utenti della strada.

Così, solo per esemplificare, sono state rese più severe le sanzioni ex artt. 186 – 187 (guida in stato di ebbrezza e sotto l’ effetto di sostanze stupefacenti), è stato ridefinito l’ art. 120 (requisiti morali per il rilascio dei titoli abilitativi alla guida), si è scelto di perseguire duramente chi circoli con documenti assicurativi falsi o contraffatti.

Si è pertanto ritenuto, nell’ ottica di grande, cordiale collaborazione da sempre esistente tra la Prefettura e gli operatori su strada, di convocare un incontro che potrà, senz’ altro, fattivamente giovare a tutti coloro che, a vario titolo, operano in tale complessa materia.

116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori [\(487\)](#).

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(488\)](#) [\(489\)](#).

1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-*bis* [\(490\)](#).

1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-*bis* [\(491\)](#).

1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. **Fino alla data del 30 settembre 2009**, la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale [\(492\)](#).

1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente [\(493\)](#).

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(494\)](#) ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla [legge 8 agosto 1991, n. 264](#) [\(495\)](#).

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie [\(496\)](#):

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-*bis* [\(497\)](#).

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(498\)](#), previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi [\(499\)](#).

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera *d*), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento [\(500\)](#) [\(501\)](#).

8-*bis*. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10 [\(502\)](#).

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(503\)](#). Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri (504), che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (505), per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i trasporti terrestri (506), notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento (507) (508).

11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria (509).

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 (510) (511).

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica (512) (513) (514) (515).

13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 542 a euro 2.168 (516).

14. [Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito della patente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13] [\(517\)](#).

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 [\(518\)](#) [\(519\)](#).

16. [Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il trasferimento nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila] [\(520\)](#).

17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-*bis* e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI [\(521\)](#) [\(522\)](#).

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI [\(523\)](#) [\(524\)](#) [\(525\)](#).

[\(487\)](#) Rubrica così sostituita dall'*art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'*art. 19* dello stesso decreto.

[\(488\)](#) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'*art. 19* dello stesso decreto.

[\(489\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575*.

[\(490\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'*art. 19* dello stesso decreto. Il modello di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è stato approvato con *Decr. 21 agosto 2003* (Gazz. Uff. 17 settembre 2003, n. 216).

[\(491\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dall'*art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

[\(492\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dall'*art. 22-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(493\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*.

[\(494\)](#) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'*art. 19* dello stesso decreto.

(495) Comma prima sostituito dall'[art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#) e poi così modificato dall'[art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), come modificato dall'[art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#).

(496) Alinea così sostituito dall'[art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(497) Comma così modificato dall'[art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(498) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(499) Comma così sostituito dall'[art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#).

(500) Comma così modificato prima dall'[art. 5, D.L. 28 giugno 1995, n. 251](#), poi dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#) ed infine dall'[art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

(501) Vedi, inoltre, l'[art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449](#).

(502) Comma aggiunto dall'[art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

(503) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(504) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(505) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(506) La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(507) Vedi, inoltre, l'[art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449](#).

(508) Comma così sostituito dall'[art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#).

(509) Comma aggiunto dall'[art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 30 giugno 2003](#).

(510) Comma così modificato dall'[art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#).

(511) La Corte costituzionale, con [ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 439](#) (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 136, comma 6, e 116, commi 12 e 13, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

(512) Comma così sostituito prima dall'[art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507](#) e poi dall'[art. 1, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#). Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto. In precedenza, con [sentenza 9-10 gennaio 1997, n. 3](#) (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 3 - Serie speciale), la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, nella parte in cui

puniva con la sanzione penale, colui che, munito di patente di categoria B, C o D guidava un veicolo per il quale era richiesta patente di categoria A.

(513) La Corte costituzionale con [sentenza 13-16 giugno 1995, n. 246](#) (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13 e dell'art. 125, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con [ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 298](#) (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva [ordinanza 20 - 26 novembre 2002, n. 488](#) (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché non sufficientemente motivata. La stessa Corte, con altra [ordinanza 5-6 luglio 2004, n. 208](#) (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(514) La Corte costituzionale, con [ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 439](#) (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 136, comma 6, e 116, commi 12 e 13, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

(515) La Corte costituzionale, con [ordinanza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 160](#) (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dei commi 13 e 18 dell'art. 116, come rispettivamente sostituiti dalle lettere a) e b) del [comma 1 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#), sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(516) Comma aggiunto dall'[art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), a decorrere dal 1° luglio 2004, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 18 dello stesso decreto, e poi così modificato dall'[art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e dall'[art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#).

(517) Comma soppresso dall'[art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(518) Comma così sostituito dall'[art. 14, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286](#).

(519) La Corte costituzionale, con [ordinanza 15-19 dicembre 2008, n. 429](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, commi 15 e 17, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(520) Comma abrogato dall'[art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#).

(521) Comma prima sostituito dall'[art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#), e poi così modificato dall'[art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(522) La Corte costituzionale, con [ordinanza 15-19 dicembre 2008, n. 429](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, commi 15 e 17, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(523) Comma così sostituito dall'[art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507](#).

(524) Articolo così modificato, prima dall'[art. 57, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360](#) (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), con effetto dal 1° ottobre 1993, poi dall'[art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999,](#)

[n. 507](#), ed infine dall'[art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'[art. 19](#) dello stesso decreto. Con [D.M. 17 dicembre 2008](#) (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303) si è provveduto, ai sensi dell'[art. 195](#), commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

[\(525\)](#) La Corte costituzionale, con ordinanza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 160 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dei commi 13 e 18 dell'[art. 116](#), come rispettivamente sostituiti dalle lettere a) e b) del [comma 1 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#), sollevata in riferimento all'[art. 76](#) della Costituzione.

117. Limitazioni nella guida.

1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti [\(526\)](#).

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali [\(527\)](#).

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo (528).

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice [\(529\)](#).

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121. [Le predette limitazioni non si applicano nel caso in cui la patente italiana sia ottenuta per conversione di una patente rilasciata da uno Stato membro delle Comunità europee] [\(530\)](#) [\(531\)](#).

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI [\(532\)](#) [\(533\)](#) [\(534\)](#).

[\(526\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 2, D.L. 3 agosto 2007, n. 117*.

[\(527\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 11, D.L. 1° aprile 1995, n. 98*.

[\(528\)](#) Comma aggiunto dal *comma 1 dell'art. 2, D.L. 3 agosto 2007, n. 117*, come modificato dalla relativa legge di conversione, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 2 dello stesso articolo 2.

[\(529\)](#) Comma così modificato dall'*art. 2, D.L. 3 agosto 2007, n. 117*.

[\(530\)](#) Comma così modificato dall'*art. 11, D.L. 1° aprile 1995, n. 98*, che ha anche soppresso il secondo periodo.

[\(531\)](#) La Corte costituzionale, con *ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76* (Gazz. Uff. 29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

[\(532\)](#) Comma così modificato prima dall'*art. 11, D.L. 1° aprile 1995, n. 98* e poi dall'*art. 2, D.L. 3 agosto 2007, n. 117*. La sanzione prevista dal presente comma è esclusa dall'adeguamento previsto dal

[D.M. 17 dicembre 2008](#) (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso decreto.

(533) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. [58](#), [D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360](#) (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(534) La Corte costituzionale, con [ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76](#) (Gazz. Uff. 29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

120. (Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116)

1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati dal medesimo comma 1.

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.

^^^^

Legge 15 luglio 2009 n. 94

Art. 3 comma 53. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, dell'art. 120 del CDS, da adottare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le modalità di interscambio informativo previste dal comma 2 dell'art. 120, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno [\(895\)](#);

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). **All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.** La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. **Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.** Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis [\(896\)](#) [\(897\)](#) [\(898\)](#) [\(899\)](#).

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223 [\(900\)](#).

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica [\(901\)](#).

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti [\(902\)](#).

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore [\(903\)](#).

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2 sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni:

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'[articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 \(904\)](#). Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187 [\(905\)](#).

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI [\(906\)](#) [\(907\)](#) [\(908\)](#).

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica [\(909\)](#).

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8 [\(910\)](#) [\(911\)](#) [\(912\)](#) [\(913\)](#) .

[\(895\)](#) Lettera così modificata dalla lettera a) del [comma 1 dell'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#).

[\(896\)](#) Lettera così modificata dalla lettera b) del [comma 1 dell'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#) come modificato dalla relativa legge di conversione.

[\(897\)](#) Gli attuali commi da 2 a 2-*quater* così sostituiscono l'originario comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

[\(898\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 54](#) (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, come sostituiti dall'[art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2003, n. 214](#), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

[\(899\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 23-27 febbraio 2009, n. 57](#) (Gazz. Uff. 4 marzo 2009, n. 9, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, commi 2 e 7, nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dall'[art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117](#), convertito, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160](#), questioni sollevate in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

[\(900\)](#) Gli attuali commi da 2 a 2-*quater* sostituiscono l'originario comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#). Successivamente il presente comma è stato così sostituito dalla lettera *b-bis*) del [comma 1 dell'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), aggiunta dalla relativa legge di conversione.

[\(901\)](#) Gli attuali commi da 2 a 2-*quater* così sostituiscono l'originario comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#).

[\(902\)](#) Gli attuali commi da 2 a 2-*quater* così sostituiscono l'originario comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#).

[\(903\)](#) Comma aggiunto dalla lettera c) del [comma 1 dell'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#).

[\(904\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 4-18 giugno 2003, n. 215](#) (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 5, e 218, comma 5, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.

[\(905\)](#) Periodo aggiunto dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#).

[\(906\)](#) Comma prima sostituito dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#), come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dalle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del [comma 1 dell'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'[art. 7 del citato D.L. n. 117 del 2007](#).

[\(907\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 11-18 febbraio 2009, n. 50](#) (Gazz. Uff. 25 febbraio 2009, n. 8, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, come sostituito dall'[art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117](#),

convertito, con modificazioni, in [legge 2 ottobre 2007, n. 160](#) sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(908) La Corte costituzionale, con [ordinanza 23-27 febbraio 2009, n. 57](#) (Gazz. Uff. 4 marzo 2009, n. 9, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, commi 2 e 7, nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dall'[art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117](#), convertito, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160](#), questioni sollevate in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

(909) Comma così modificato dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#).

(910) Comma così sostituito dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#)

(911) Articolo prima modificato dall'[art. 6, L. 30 marzo 2001, n. 125](#) e dall'[art. 13, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#) e poi così sostituito dall'[art. 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#), come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'[art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274](#). Per l'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo vedi l'[art. 6-bis, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(912) La Corte costituzionale, con [sentenza 30 maggio-12 giugno 1996, n. 194](#) (Gazz. Uff. 19 giugno 1996, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, quarto e sesto comma; 187, quarto comma; 223, terzo comma, e 224, primo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione.

(913) La Corte costituzionale, con [ordinanza 4 - 19 novembre 2002, n. 461](#) (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186 sollevata in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con [ordinanza 16-19 aprile 2007, n. 133](#) (Gazz. Uff. 26 aprile 2007, Ediz. Str., 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, come sostituito dall'[art. 5 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2003, n. 214](#), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 396](#) (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, come sostituito dall'[art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2003, n. 214](#), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con [ordinanza 9-18 giugno 2008, n. 217](#) (Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 27, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, così come modificato dall'[art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2003, n. 214](#), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione.

187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), terzo, sesto e settimo periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223 [\(915\)](#).

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-*quater* [\(916\)](#).

1-*quater*. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-*septies* e 2-*octies*:

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo [32 della legge 17 maggio 1999, n. 144](#). Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore [\(917\)](#).

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. [Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186] [\(918\)](#) [\(919\)](#).

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 [\(920\)](#) [\(921\)](#) [\(922\)](#) .

[\(914\)](#) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, sostituiscono l'originario comma 1, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#), come modificato dalla relativa legge di conversione. Il presente comma è stato, successivamente, così modificato dal [comma 2 dell'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#).

[\(915\)](#) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, sostituiscono l'originario comma 1, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dal comma 2-bis dell'[art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(916\)](#) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, così sostituiscono l'originario comma 1, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#).

[\(917\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#).

[\(918\)](#) Comma abrogato dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#).

[\(919\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 54](#) (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, come sostituiti dall'[art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2003, n. 214](#), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

[\(920\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#). Vedi, anche, l'art. 7 dello stesso decreto

[\(921\)](#) Articolo prima modificato dall'[art. 99, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360](#) (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.) e dall'[art. 14, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#) e poi così sostituito dall'[art. 6, D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#). Vedi, anche, l'[art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274](#). Per l'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo vedi l'[art. 6-bis, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(922) La Corte costituzionale, con [ordinanza 9-17 maggio 2001, n. 144](#) (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* nella parte in cui non prevede la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'*art. 187, quarto comma del codice della strada approvato con D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285*, sollevata con riferimento all'*art. 3 della Cost.* La Corte costituzionale, con successiva [ordinanza 13-27 luglio 2004, n. 277](#) (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 187* sollevata in riferimento agli *artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.*

193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi [\(940\)](#).

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 [\(941\)](#).

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria [\(942\)](#) [\(943\)](#).

4. Si applica l'[articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213 [\(944\)](#) [\(945\)](#).

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice.

[\(940\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 400](#) (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, come modificato dall'[art. 3, comma 19, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 1° agosto 2003, n. 214](#), sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

[\(941\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 400](#) (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, come modificato dall'[art. 3, comma 19, del decreto-legge 27](#)

[giugno 2003, n. 151](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 1° agosto 2003, n. 214](#), sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

(942) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 19, D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

(943) La Corte costituzionale, con [ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 400](#) (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, come modificato dall'[art. 3, comma 19, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 1° agosto 2003, n. 214](#), sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

(944) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 19, D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

(945) Con [D.M. 17 dicembre 2008](#) (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

195. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 23 ed il limite massimo generale di euro 9.296. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3 ⁽⁹⁴⁶⁾.

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche ⁽⁹⁴⁷⁾.

2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni;

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia ⁽⁹⁴⁸⁾, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze ⁽⁹⁴⁹⁾, e delle infrastrutture e dei trasporti ⁽⁹⁵⁰⁾, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1 ⁽⁹⁵¹⁾.

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite ⁽⁹⁵²⁾.

⁽⁹⁴⁶⁾ Comma così modificato dall'*art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*. Con *D.M. 17 dicembre 2008* (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale delle sanzioni.

⁽⁹⁴⁷⁾ Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'*art. 101, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

⁽⁹⁴⁸⁾ La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽⁹⁴⁹⁾ La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽⁹⁵⁰⁾ La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

⁽⁹⁵¹⁾ Con *D.M. 17 dicembre 2008* (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale delle sanzioni.

⁽⁹⁵²⁾ Comma aggiunto dal *comma 529 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311*.

208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dall'[articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144](#), per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della [legge 13 giugno 1991, n. 190](#), per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con [legge 30 dicembre 1988, n. 556](#), per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori [\(1019\)](#).

2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere rassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate [\(1020\)](#).

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2 per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

[\(1021\)](#). Per i comuni la comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti [\(1022\)](#).

4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro [\(1023\)](#).

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze [\(1024\)](#) è autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [\(1025\)](#).

[\(1019\)](#) Comma così sostituito, prima dall'*art. 109, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), con effetto dal 1° ottobre 1993, e poi dall'*art. 15, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

[\(1020\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 15, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

[\(1021\)](#) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

[\(1022\)](#) Comma prima modificato dall'*art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366*, dall'*art. 31, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448*, e dall'*art. 18, L. 7 dicembre 1999, n. 472*, poi sostituito dall'*art. 53, comma 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388* ed infine così modificato dall'*art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(1023\)](#) Comma aggiunto dal *comma 564 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

[\(1024\)](#) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

[\(1025\)](#) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

219. Revoca della patente di guida.

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(1083\)](#), nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1 [\(1084\)](#).

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(1085\)](#).

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo [\(1086\)](#) [\(1087\)](#).

3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2 [\(1088\)](#) [\(1089\)](#).

[\(1083\)](#) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. [17](#), [D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

[\(1084\)](#) Comma così sostituito dall'art. [13](#), [D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#).

[\(1085\)](#) Comma prima sostituito dall'art. [13](#), [D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#), poi modificato dall'art. [17](#), [D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#) ed infine così sostituito dall'art. [4](#), [D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#).

[\(1086\)](#) Comma prima modificato dall'art. [17](#), [D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#) e poi così sostituito dall'art. [4](#), [D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#).

[\(1087\)](#) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. [118](#), [D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360](#) (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

[\(1088\)](#) Comma aggiunto dall'art. [4](#), [D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#).

[\(1089\)](#) Vedi, anche, l'art. 5, comma 1-bis, [D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

ART. 219-bis – (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida)

- 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.
- 2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.
- 3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.

Legge 15 luglio 2009, n. 94

"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 128

Art. 1.

1. La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-*bis*), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.

2. All'articolo 235 del codice penale, il secondo comma è abrogato.

3. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 312 del codice penale è soppresso.

4. Dopo l'articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 183-*bis*. - (*Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide*). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 183-*ter*. - (*Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea*). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

5. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

6. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «e 373» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 378».

7. All'articolo 61 del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;».

8. All'articolo 342 del codice penale è premesso il seguente:

Art. 341-*bis*. - (*Oltraggio a pubblico ufficiale*). - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia

nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».

9. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale, dopo l'articolo 393 è aggiunto il seguente:

Art. 393-bis. - (*Causa di non punibilità*). - Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».

10. L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, è abrogato.

11. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

Art. 5. - *1.* Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi».

12. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - *1.* Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.

3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza».

13. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero»;

b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

«9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al

Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero.

11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza»;

c) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile».

14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

15. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

16. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato*). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonchè di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;

b) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nè le cause ostative» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative».

17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

«s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

«Art. 20-bis. - (*Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari*). - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.

2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:

a) le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;

b) l'indicazione delle persone offese dal reato;

c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;

d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;

e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.

3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:

a) l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia;

b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio;

c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

5. Si applica l'articolo 20, comma 5.

Art. 20-ter. - (*Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari*). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestuale per l'udienza.

2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.

3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce

l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunci a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore»;

c) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 32-bis. - (*Svolgimento del giudizio a presentazione immediata*). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.

2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.

3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.

4. Il pubblico ministero dà lettura dell'imputazione.

5. L'imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non può essere superiore a quarantotto ore»;

d) nel titolo II, dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

«Art. 62-bis. - (*Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva*). - 1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».

19. All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà».

20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (*money transfer*) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3:

1) nel terzo periodo, dopo le parole: «o che risulti condannato, anche» sono inserite le seguenti: «con sentenza non definitiva, compresa quella adottata»;

2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*ter*. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari»;

c) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico»;

d) all'articolo 5, comma 5-*bis*, le parole: «per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,»;

e) all'articolo 5, dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

«5-*ter*. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-*ter*»;

f) all'articolo 5, comma 8-*bis*, dopo le parole: «ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno» sono inserite le seguenti: «oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati»;

g) all'articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;

h) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000»;

i) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un *test* di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

l) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le

condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace»;

m) all'articolo 14, i commi *5-bis*, *5-ter*, *5-quater* e *5-quinquies* sono sostituiti dai seguenti:

«*5-bis*. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma *5-bis*, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere *a)* e *c)*, ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perchè il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma *5-bis*. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e *5-bis* del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma *5-ter* e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma *5-bis*, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma *5-ter*, terzo e ultimo periodo.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi *5-ter*, primo periodo, e *5-quater* si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto»;

n) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis*. - (*Fondo rimpatri*). - 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma *2-ter*, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma *2-ter*, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno»;

o) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «nè le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico,» sono inserite le seguenti: «che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,»;

p) all'articolo 19, comma 2, lettera c), le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo grado»;

q) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«*11-bis.* Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il *master* universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;

r) all'articolo 27, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«*1-ter.* Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-*bis*. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-*ter* si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria»;

s) all'articolo 29, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«*1-ter.* Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale»;

t) all'articolo 29, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore»;

u) all'articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta»;

v) all'articolo 32:

1) al comma 1, le parole: «e ai minori comunque affidati» sono sostituite dalle seguenti: «e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*, ai minori che sono stati affidati»;

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: «ai minori stranieri non accompagnati» sono inserite le seguenti: «, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,».

23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.

24. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *r*) del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

25. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (*Accordo di integrazione*). - 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

26. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di

trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive»;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata»;

d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

«3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza»;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».

27. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».

28. All'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole: «trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno».

29. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dal comma 22, lettera l), valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010 ed euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;

c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 16 e 22, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. All'articolo 117, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «notizie di reato» sono inserite le seguenti: «, ai registri di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55,».

2. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. - (*Poteri di accesso e accertamento del prefetto*). - 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2004.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni

e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1».

3. Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, le parole: «banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «e i soggetti di cui al capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».

4. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero del delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

5. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera».

6. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, le parole: «con la notificazione della proposta» sono soppresse;

b) all'articolo 2-*bis*:

1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;

2) al comma 4, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

3) al comma 6, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

c) all'articolo 2-*ter*, commi secondo, sesto e settimo, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;

d) all'articolo 3-*bis*, settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1»;

e) all'articolo 10-*quater*, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1».

7. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

«2-*ter*. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona»;

b) al comma 4-*bis*, le parole: «dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 2-*quater*, 2-*sexies*, 2-*septies*, 2-*octies*, 2-*nonies*, 2-*decies*, 2-*undecies* e 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

8. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel primo periodo, dopo le parole: «appositi registri» sono inserite le seguenti: «, anche informatici,» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente».

9. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

«Art. 104. - (*Esecuzione del sequestro preventivo*). - 1. Il sequestro preventivo è eseguito:

a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92»;

b) nel capo VII, dopo l'articolo 104 è inserito il seguente:

«Art. 104-bis. - (*Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo*). - 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente».

10. L'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-quater. - 1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli seguenti è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, per il sequestro preventivo».

11. All'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.

4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

4-quater. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.

4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte

di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.

4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile».

12. All'articolo *2-sexies*, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari».

13. L'Albo di cui all'articolo *2-sexies*, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 12 del presente articolo, articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono definiti:

a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;

b) l'ambito delle attività oggetto della professione;

c) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;

d) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;

e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

14. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 13 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

15. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 13, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.

16. All'articolo *2-octies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «a qualunque titolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento».

17. Al comma 1 dell'articolo *48-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo *12-sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575».

18. All'articolo *2-undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 2-sexies, l'affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo».

19. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *m-bis*) è aggiunta la seguente:

«*m-ter*) di cui alla precedente lettera *b*) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*l-bis*. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».

20. L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-decies. - 1. Ferma la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonchè i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.

2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies.

3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».

21. All'articolo 2-quinquies, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole: «affine o convivente» sono sostituite dalle seguenti: «convivente, parente o affine entro il quarto grado».

22. All'articolo 10, comma 1, lettera *c*), numero 2), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la parola: «disgiuntamente» sono inserite le seguenti: «e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del

soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione».

23. Al comma 1, alinea, dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituite». Dopo il medesimo comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali».

24. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituite». Dopo il medesimo comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali».

25. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «4-bis» sono inserite le seguenti: «o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso»;

c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espia la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis»;

d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa»;

e) il comma 2-ter è abrogato;

f) al comma 2-quater:

1) nell'alinea, al primo periodo è premesso il seguente: «I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria» e nel primo periodo le parole: «può comportare» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;

2) nella lettera b):

2.1) nel primo periodo, le parole: «in un numero non inferiore a uno e non superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di uno»;

2.2) nel terzo periodo, le parole: «I colloqui possono essere» sono sostituite dalle seguenti: «I colloqui vengono» e alle parole: «può essere autorizzato» sono premesse le seguenti: «solo per coloro che non effettuano colloqui»;

2.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I colloqui sono comunque videoregistrati»;

2.4) nell'ultimo periodo, dopo le parole: «non si applicano ai colloqui con i difensori» sono aggiunte le seguenti: «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari»;

3) nella lettera *f*), le parole: «cinque persone» sono sostituite dalle seguenti: «quattro persone», le parole: «quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «due ore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi»;

g) il comma 2-*quinqüies* è sostituito dal seguente:

«2-*quinqüies*. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento»;

h) il comma 2-*sexies* è sostituito dal seguente:

«2-*sexies*. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-*quinqüies*, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-*bis* o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-*bis*, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo»;

i) dopo il comma 2-*sexies* è aggiunto il seguente:

«2-*septies*. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

26. Nel libro II, titolo III, capo II, del codice penale, dopo l'articolo 391 è inserito il seguente:

«Art. 391-*bis*. - (*Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario*). - Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».

27. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*:

1) al comma 1, le parole: «, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-*quater* del presente articolo,» sono soppresse;

2) al comma 1-*quater*, le parole: «, qualora ricorra anche la condizione di

cui al medesimo comma 1,» sono soppresse;

b) agli articoli 21, comma 1, 30-*ter*, comma 4, lettera c), 50, comma 2, 50-*bis*, comma 1, 58-*ter*, comma 1, e 58-*quater*, comma 5, le parole: «dei delitti indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater*».

28. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: «per i delitti indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater*».

29. Dopo l'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 24-*ter*. - (*Delitti di criminalità organizzata*). - 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

30. L'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 143. - (*Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti*). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione

termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antiggiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle

Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorchè ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141».

Art. 3.

1. All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

2. All'articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, numero 3), dopo le parole: «centri storici» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati»;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

3. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «o immobili» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro»;

c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio».

4. Chiunque vende bombolette *spray* contenenti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.

5. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la parola: «639» sono inserite le seguenti: «, primo comma,».

6. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.

8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 è iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Gli oneri derivanti dall'attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 7.

10. Il prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 9. Il prefetto comunica l'avvenuta cancellazione all'addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.

11. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 8, dandone preventiva comunicazione al prefetto.

12. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 7 sono iscritti nell'elenco di cui al comma 8 qualora risultino in possesso dei requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 9.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 7 in difformità da quanto previsto dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al comma 9 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attività di cui al comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11.

14. Nel titolo II, capo I, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (*Decoro delle strade*). - I. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».

15. All'articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».

16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

19. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:

«Art. 600-octies. - (*Impiego di minori nell'accattonaggio*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;

b) dopo l'articolo 602 è inserito il seguente:

«Art. 602-bis. - (*Pene accessorie*). - La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;

c) all'articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: «600-quinquies,» è inserita la seguente: «600-octies,»;

d) l'articolo 671 è abrogato.

20. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-bis) è aggiunto il seguente:

«11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione».

21. L'articolo 388 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 388. - (*Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice*). - Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in

corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa».

22. All'articolo 527 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano».

23. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa».

24. All'articolo 614, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni».

25. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale»;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale».

26. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:

«8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro».

27. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:

«3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro»;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

28. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)».

29. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 605, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:

1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;

2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;

3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore»;

b) nel libro II, titolo XI, capo IV, dopo l'articolo 574 è inserito il seguente:

«Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori».

30. All'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto».

31. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste

dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso».

32. Il Ministro dell'interno, con regolamento da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di *oleoresin capsicum*, e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.

33. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le parole: «sottrarsi ai controlli di polizia,» sono inserite le seguenti: «armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,».

34. Quando si procede per un delitto consumato o tentato con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, e sussistono concreti e specifici elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati, il quale decide entro dieci giorni. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

35. Il provvedimento di cui al comma 34 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.

36. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati di cui al comma 34, il Ministro dell'interno ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni, ove non sia già disposta in sentenza.

37. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;

b) all'articolo 48, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2»;

c) all'articolo 56, comma 1, dopo le parole: «ai sensi degli articoli 7, comma 2,» sono inserite le seguenti: «37, commi 7 e 8,»;

d) all'articolo 56, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto».

38. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita».

39. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente: «È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA».

40. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato.

42. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 41 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.

43. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.

44. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al comma 41 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

45. All'articolo 186, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata».

46. All'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera *c*), terzo, sesto e settimo periodo, nonché quelle di cui al comma 2-*quinquies* del medesimo articolo 186».

47. Dopo il comma 4 dell'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice».

48. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 219 è inserito il seguente:

«Art. 219-*bis*. - (*Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida*). - 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116, commi 1-*bis* e 1-*ter*, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-*bis*.

2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.

3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2».

49. All'articolo 116, comma 1-*quater*, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data del 30 settembre 2009».

50. All'articolo 75, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, dopo le parole: «non superiore a un anno,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dalla lettera a),»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni».

51. All'articolo 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «, per la durata massima di due anni,» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 è fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f)».

52. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 120 è sostituito dal seguente:

«Art. 120. - (*Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116*). - 1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonchè i soggetti destinatari del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati dal medesimo comma 1.

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000»;

b) al comma 2-bis dell'articolo 117, è aggiunto il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida».

53. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 52, lettera a), del presente articolo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le modalità di interscambio informativo previste dal comma 2 dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

54. All'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti»;

c) il comma 4 è abrogato.

55. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 186, dopo il comma 2-quinquies sono inseriti i seguenti:

«2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 187, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è

commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-*septies* e 2-*octies*»;

c) all'articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni»;

d) all'articolo 208, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-*bis*, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-*octies*, e 187, comma 1-*quater*, destinata al Fondo».

56. All'articolo 600-*sexies* del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqies*, 600-*sexies*, 600-*septies*, 600-*octies*, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti».

57. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «e della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».

58. Al comma 3 dell'articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «e della Guardia di Finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».

59. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-*bis* e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite».

60. All'articolo 24 del codice penale: al primo comma, le parole: «non inferiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 50» e le parole: «nè superiore a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «nè superiore a euro 50.000»; al secondo comma, le parole: «da euro 5 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 25.000».

61. All'articolo 26 del codice penale, le parole: «non inferiore a euro 2» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 20» e le parole: «nè superiore a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «nè superiore a euro 10.000».

62. All'articolo 135 del codice penale, le parole: «calcolando euro 38, o frazione di euro 38» sono sostituite dalle seguenti: «calcolando euro 250, o frazione di euro 250».

63. All'articolo 10, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: «non inferiore a lire dodicimila» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 10» e le parole: «non superiore a lire

venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 15.000».

64. All'articolo 114, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: «a lire quattromila» e «a lire diecimila» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 20» e «a euro 50».

65. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a rivalutare l'ammontare delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative originariamente previste come sanzioni penali, attualmente vigenti. Fermi restando i limiti minimi e massimi delle multe e delle ammende previsti dal codice penale, nonché quelli previsti per le sanzioni amministrative dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rivalutazione delle sanzioni pecuniarie è stabilita nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore anteriormente al 24 novembre 1981, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 6 e non superiore a 10;
- b) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 24 novembre 1981 e prima del 31 dicembre 1986, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 3 e non superiore a 6;
- c) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1986 e prima del 31 dicembre 1991, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 2 e non superiore a 3;
- d) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1991 e prima del 31 dicembre 1996, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 1,50 e non superiore a 2;
- e) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1996 e prima del 31 dicembre 2001, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 1,30 e non superiore a 1,50.

66. Il Governo predisporre gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 65 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e li trasmette alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro i sessanta giorni successivi.

Tabella 1

[articolo 1, comma 30, lettera a)]

	2009	2010	2011
Ministero dell'economia e delle finanze	7.582.000	3.403.000	3.243.000

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	36.475.000	30.029.000	23.374.000
Ministero della giustizia	911.000	-	805.000
Ministero degli affari esteri	2.386.000	26.455.000	20.641.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	499.000	2.417.000	2.388.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	22.000	521.000	514.000
Ministero per i beni e le attività culturali	526.000	1.971.000	1.947.000
Totale	48.401.000	64.796.000	52.912.000

Tabella 2

[articolo 1, comma 30, lettera b)]

	2010
Ministero dell'economia e delle finanze	500.000
Ministero degli affari esteri	3.000.000
Ministero per i beni e le attività culturali	80.000
Totale . . .	3.580.000

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [\(1\)](#).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

Nuovo codice della strada [\(2\)](#) [\(3\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

[\(2\)](#) Per il regolamento di esecuzione e di attuazione del presente codice vedi il [D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#). Ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste è stata aggiornata, con [D.M. 4 gennaio 1995](#) (Gazz. Uff. 9 gennaio 1995, n. 6), con [D.M. 20 dicembre 1996](#) (Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303), con [D.M. 22 dicembre 1998](#) (Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301), con [D.M. 29 dicembre 2000](#) (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303), con [D.M. 24 dicembre 2002](#) (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304), con [D.M. 22 dicembre 2004](#) (Gazz. Uff. 30 dicembre 2004, n. 305), con [D.M. 29 dicembre 2006](#) (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) e con [D.M. 17 dicembre 2008](#) (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303). I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane», ai sensi di quanto disposto dall'[art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558](#). Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#). Laddove nel presente testo era prevista l'emanazione di provvedimenti di concerto tra due o più ministeri e, in seguito alla ridenominazione degli stessi, disposta dal suddetto articolo 17, le competenze sono confluite in un unico ministero, si è provveduto, ove necessario e possibile, agli opportuni aggiustamenti lessicali.

[\(3\)](#) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): [Circ. 7 aprile 1997, n. 86](#); [Circ. 30 aprile 1997, n. 102](#); [Circ. 24 dicembre 1997, n. 263](#); [Circ. 26 settembre 2002, n. 152](#);

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): [Circ. 23 aprile 2001, n. 300/A/1/33017/105](#); [Ris. 14 ottobre 2002, n. 300/A/2/55071/10](#); [Circ. 21 agosto 2003, n. M/2413/33](#); [Circ. 20 ottobre 2003, n. 300/A/1/45148/10](#); [Circ. 14 settembre 2004, n. 300/A/1/33792/109/16/1](#);

- Ministero degli affari esteri: [Circ. 22 dicembre 1997, n. 13](#);

- Ministero dei lavori pubblici: [Circ. 4 marzo 1996, n. 1059](#); [Circ. 3 marzo 1997, n. 1207](#); [Circ. 23 maggio 1997, n. 2811](#); [Circ. 21 luglio 1997, n. 3816](#); [Circ. 17 novembre 1997, n. 5964](#); [Circ. 2 dicembre 1997, n. 6372/97](#); [Circ. 24 febbraio 1998, n. 844](#); [Circ. 17 giugno 1998, n. 3652](#); [Circ. 2 agosto 1999, n. 579](#); [Circ. 6 dicembre 1999, n. 7938](#); [Circ. 3 marzo 2000, n. 1542](#); [Circ. 1 marzo 2001, n. 1558](#);

- Ministero dei trasporti e della navigazione: [Circ. 11 gennaio 1996, n. 1/96](#); [Circ. 19 gennaio 1996, n. 3/96](#); [Circ. 31 gennaio 1996, n. 9/96](#); [Circ. 2 febbraio 1996, n. 12/96](#); [Circ. 6 marzo 1996, n. 27/96](#); [Circ. 11 marzo 1996, n. 32/96](#); [Circ. 22 marzo 1996, n. 39/96](#); [Circ. 8 maggio 1996, n. 61/96](#); [Circ. 20 maggio 1996, n. 68/96](#); [Circ. 21 maggio 1996, n. 70/96](#); [Circ. 12 giugno 1996, n. 86/96](#); [Circ. 19 giugno 1996, n. 89/96](#); [Circ. 20 giugno 1996, n. 95/96](#); [Circ. 27 giugno 1996, n. 98/96](#); [Circ. 2 agosto 1996, n. 111/96](#);

[Circ. 27 settembre 1996, n. 126/96](#); [Circ. 11 dicembre 1996, n. 155/96](#); [Circ. 22 gennaio 1997, n. 4/97](#); [Circ. 22 gennaio 1997, n. 5/97](#); [Circ. 24 gennaio 1997, n. 6/97](#); [Circ. 7 febbraio 1997, n. 8/97](#); [Circ. 17 febbraio 1997, n. 15/97](#); [Circ. 13 marzo 1997, n. 24/97](#); [Circ. 18 marzo 1997, n. 27/97](#); [Circ. 7 maggio 1997, n. 45/97](#); [Circ. 7 maggio 1997, n. 46/97](#); [Circ. 13 maggio 1997, n. 49/97](#); [Circ. 27 maggio 1997, n. 53/97](#); [Circ. 25 giugno 1997, n. 68/97](#); [Circ. 26 giugno 1997, n. 69/97](#); [Circ. 4 luglio 1997, n. 1630/PIVL](#); [Circ. 22 luglio 1997, n. 81/97](#); [Circ. 22 luglio 1997, n. 84/97](#); [Circ. 16 settembre 1997, n. 91/97](#); [Circ. 16 settembre 1997, n. 92/97](#); [Circ. 17 settembre 1997, n. 94/97](#); [Circ. 22 settembre 1997, n. 97/97](#); [Circ. 4 novembre 1997, n. 116/97](#); [Circ. 18 novembre 1997, n. 122/97](#); [Circ. 3 dicembre 1997, n. 128/97](#); [Lett.Circ. 12 dicembre 1997, n. B110/MOT](#); [Circ. 17 dicembre 1997, n. 135/97](#); [Circ. 18 dicembre 1997, n. 136/97](#); [Circ. 23 dicembre 1997, n. 141/97](#); [Circ. 29 dicembre 1997, n. 143/97](#); [Circ. 7 gennaio 1998, n. 3/98](#); [Circ. 14 gennaio 1998, n. 5/98](#); [Circ. 19 gennaio 1998, n. 8/98](#); [Lett.Circ. 20 gennaio 1998, n. B013/MOT](#); [Circ. 2 febbraio 1998, n. 12/98](#); [Circ. 12 febbraio 1998, n. 19/98](#); [Circ. 16 marzo 1998, n. 27/98](#); [Circ. 26 marzo 1998, n. 32/98](#); [Circ. 7 aprile 1998, n. 36/98](#); [Lett.Circ. 8 aprile 1998, n. 726/4240/0](#); [Circ. 29 aprile 1998, n. 39/98](#); [Circ. 28 maggio 1998, n. 45/98](#); [Circ. 1 giugno 1998, n. 46/98](#); [Circ. 25 giugno 1998, n. 58/98](#); [Circ. 3 luglio 1998, n. 60/98](#); [Circ. 21 luglio 1998, n. 63/98](#); [Circ. 21 luglio 1998, n. 64/98](#); [Circ. 29 luglio 1998, n. 70/98](#); [Circ. 31 luglio 1998, n. 77/98](#); [Circ. 30 settembre 1998, n. 90/98](#); [Lett.Circ. 13 ottobre 1998, n. B090/MOT](#); [Circ. 18 dicembre 1998, n. 121/98](#); [Lett.Circ. 8 gennaio 1999, n. H0060/60G1](#); [Circ. 28 gennaio 1999, n. 9/99](#); [Circ. 8 febbraio 1999, n. 1/99/APC](#); [Lett.Circ. 12 febbraio 1999, n. B009/MOT](#); [Circ. 4 marzo 1999, n. 15/99](#); [Lett.Circ. 5 marzo 1999, n. B019/MOT](#); [Lett.Circ. 9 marzo 1999, n. 9906/4630](#); [Circ. 6 maggio 1999, n. 1906/4120\(0\)-MOT-BO41](#); [Circ. 12 maggio 1999, n. 26/99](#); [Circ. 14 maggio 1999, n. 27/99](#); [Circ. 14 maggio 1999, n. 28/99](#); [Circ. 20 maggio 1999, n. 29/99](#); [Circ. 28 maggio 1999, n. 31/99](#); [Lett.Circ. 14 giugno 1999, n. B055/MOT](#); [Circ. 6 settembre 1999, n. 88/95](#); [Circ. 21 settembre 1999, n. 48/99](#); [Circ. 28 settembre 1999, n. 50/99](#); [Circ. 20 ottobre 1999, n. B074/MOT](#); [Circ. 16 novembre 1999, n. 6247/698/99](#); [Circ. 2 dicembre 1999, n. 31/99/MOT](#); [Circ. 2 dicembre 1999, n. A30/MOT](#); [Lett.Circ. 14 dicembre 1999, n. B086/MOT](#); [Circ. 15 dicembre 1999, n. A33/99/MOT](#); [Circ. 23 dicembre 1999, n. 34/99/MOT](#); [Circ. 4 gennaio 2000, n. A1/2000/MOT](#); [Circ. 17 gennaio 2000, n. B4/2000/MOT](#); [Circ. 18 gennaio 2000, n. A3/2000/MOT](#); [Circ. 3 febbraio 2000, n. B5/2000/MOT](#); [Lett.Circ. 29 febbraio 2000, n. 0161/UT32/CG\(2\)](#); [Circ. 8 marzo 2000, n. B13/2000/MOT](#); [Circ. 10 marzo 2000, n. B14/2000/MOT](#); [Circ. 20 marzo 2000, n. A11/2000/MOT](#); [Lett.Circ. 30 marzo 2000, n. 516/M3/B2](#); [Circ. 14 aprile 2000, n. A14/2000/MOT](#); [Circ. 21 aprile 2000, n. A15/2000/MOT](#); [Lett.Circ. 16 maggio 2000, n. 729/M3/C2](#); [Circ. 16 giugno 2000, n. B47/2000/MOT](#); [Circ. 22 giugno 2000, n. B53/2000/MOT](#); [Circ. 14 luglio 2000, n. A22/2000/MOT](#); [Lett.Circ. 9 agosto 2000, n. 1403/M3/C2](#); [Lett.Circ. 7 agosto 2000, n. 1384/M3/B2](#); [Lett.Circ. 29 settembre 2000, n. 7938/604](#); [Circ. 11 ottobre 2000, n. B63/2000/MOT](#); [Lett.Circ. 18 ottobre 2000, n. 1728/M3/C2](#); [Circ. 8 novembre 2000, n. A25/2000/MOT](#); [Circ. 9 novembre 2000, n. B73/2000/MOT](#); [Circ. 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT](#); [Circ. 30 novembre 2000, n. A29/2000/MOT](#); [Circ. 4 dicembre 2000, n. A30/2000/MOT](#); [Circ. 5 dicembre 2000, n. A31/2000/MOT](#); [Circ. 14 dicembre 2000, n. B110/2000/MOT](#); [Lett.Circ. 15 gennaio 2001, n. 50/M3/B2](#); [Lett.Circ. 19 gennaio 2001, n. 144/C3](#); [Lett.Circ. 13 febbraio 2001, n. 1935/M3/B2](#); [Circ. 23 febbraio 2001, n. 979/4631/C.T.](#) [Lett.Circ. 8 marzo 2001, n. 653/C4/2001](#); [Lett.Circ. 24 gennaio 2001, n. 0015/UT60/C1/CG](#); [Lett.Circ. 1 giugno 2001, n. 437/M330](#); [Circ. 11 giugno 2001, n. 489/M340/2001](#);

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: [Circ. 30 aprile 1997, n. 6/4PS/30712](#); [Circ. 11 settembre 1998, n. 107/98](#);

- Ministero dell'ambiente: [Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98](#);

- Ministero dell'economia e delle finanze: [Circ. 9 ottobre 2001, n. 2919/M366/2001](#); [Ris. 29 ottobre 2001, n. 171/E](#); [Circ. 2 gennaio 2002, n. 2/E](#); [Ris. 27 maggio 2002, n. 156/E](#);

- *Ministero dell'interno*: [Circ. 5 maggio 1997, n. 300/A/23657/144/5/20/5](#); [Circ. 10 marzo 1998, n. 20](#); [Circ. 1 giugno 1998, n. 47](#); [Circ. 28 luglio 1998, n. 300/A/54714/108/15](#); [Circ. 8 novembre 1998, n. 300/A/55805/116/1](#); [Circ. 6 febbraio 1998, n. 300/A/51520/124/77](#); [Circ. 12 dicembre 2000, n. 300/A/24850/144/5/20/3](#); [Circ. 11 settembre 1998, n. 62](#); [Circ. 13 marzo 1999, n. 28](#); [Circ. 13 settembre 1999, n. 94](#); [Circ. 4 ottobre 1999, n. 99](#); [Circ. 22 dicembre 1999, n. 122](#); [Circ. 13 gennaio 2000, n. M/2413/9](#); [Circ. 17 gennaio 2000, n. 6](#); [Circ. 18 gennaio 2000, n. 8](#); [Circ. 19 gennaio 2000, n. 9](#); [Lett.Circ. 31 gennaio 2000, n. 300/A/45647/101/21/2](#); [Circ. 21 febbraio 2000, n. 20](#); [Lett.Circ. 5 aprile 2000, n. 300/A/22583/101/21/2](#); [Circ. 17 aprile 2000, n. 42](#); [Circ. 2 agosto 2000, n. 81](#); [Lett.Circ. 1 aprile 2000, n. 300/A/22255/101/3/3/9](#); [Circ. 9 gennaio 2001, n. 300/A/25153/105/36](#); [Circ. 30 gennaio 2001, n. M/2413/39](#); [Circ. 15 febbraio 2001, n. M/2413/10](#); [Circ. 21 marzo 2001, n. M/2413/12](#); [Circ. 13 aprile 2001, n. 24](#); [Circ. 6 dicembre 2001, n. M/6326/50](#); [Circ. 12 dicembre 2001, n. 86](#); [Circ. 23 agosto 2002, n. 300/A/1/54622/103/8/2](#); [Circ. 3 ottobre 2002, n. 300/A/1/54584/101/3/3/9](#); [Circ. 8 aprile 2003, n. 300/A/1/41198/101/3/3/9](#); [Circ. 13 giugno 2003, n. M/2413-12](#); [Circ. 1 luglio 2003, n. 300/A/1/43773/101/3/3/8](#); [Circ. 12 agosto 2003, n. 300/A/1/44248/109/16/1](#); [Circ. 12 agosto 2003, n. 300/A/1/44249/101/3/3/8](#); [Circ. 19 agosto 2003, n. M/2413/13](#); [Circ. 1 settembre 2003, n. 300/A/1/43791/109/16/1](#); [Circ. 4 settembre 2003, n. M/2413/5](#); [Nota 31 ottobre 2003](#); [Circ. 1 febbraio 2004, n. 300/A/1/41059/108/1](#); [Circ. 29 marzo 2004, n. 300/A/1/32149/1](#); [Circ. 27 maggio 2004, n. 1959](#); [Circ. 25 giugno 2004, n. M/2413/12](#); [Circ. 30 dicembre 2004, n. 300/A/1/36006/101/3/3/14](#); [Circ. 26 gennaio 2005, n. M/2413-12](#); [Circ. 4 febbraio 2005, n. 300/A/1/41236/109/16/1](#);
- *Ministero della giustizia*: [Nota 13 agosto 2003](#);
- *Ministero della pubblica istruzione*: [Circ. 13 marzo 1997, n. 169](#); [Circ. 14 aprile 1997, n. 248](#);
- *Ministero della sanità*: [Circ. 24 gennaio 2001, n. DPV.U07/LD1.G.14/147](#);
- *Ministero delle finanze*: [Circ. 12 febbraio 1997, n. 33/E](#); [Circ. 12 febbraio 1997, n. 33/E](#); [Circ. 29 luglio 1997, n. 215/E](#); [Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E](#); [Circ. 15 luglio 1998, n. 186/E](#); [Circ. 31 luglio 1998, n. 197/E](#); [Circ. 17 maggio 2000, n. 97/E](#);
- *Ministero delle infrastrutture dei trasporti*: [Circ. 9 agosto 2001, n. 1817/M330](#); [Circ. 25 febbraio 2002, n. 1098/60G1/MOT6](#); [Circ. 2 maggio 2002, n. 1668/MOT2/C](#); [Circ. 30 dicembre 2002, n. 4258/M310/MOT3](#); [Circ. 2 gennaio 2003, n. 01/M368](#); [Circ. 12 febbraio 2003, n. 551/M310/MOT3](#); [Circ. 20 febbraio 2003, n. 358/MOT4](#); [Circ. 11 aprile 2003, n. 1525](#); [Circ. 19 marzo 2003, n. 2388/MOT5](#); [Circ. 26 maggio 2003, n. 1139/404](#); [Circ. 27 maggio 2003, n. 449/I/US2](#); [Circ. 14 luglio 2003, n. 1971/M360](#); [Circ. 22 luglio 2003, n. 5619.060.0](#); [Circ. 23 luglio 2003, n. 2921/MOT2/D](#); [Circ. 28 luglio 2003, n. 2979/M368](#); [Circ. 9 ottobre 2003, n. 4053/M350/MOT3](#); [Circ. 6 novembre 2003, n. 4398/M334](#); [Circ. 26 novembre 2003, n. 4437/M360](#); [Circ. 17 dicembre 2003, n. 3131/404](#); [Circ. 23 dicembre 2003, n. 300/A/1/44795/10](#); [Circ. 22 gennaio 2004, n. 203/404/MOT4](#); [Circ. 3 febbraio 2004, n. 387/M334](#); [Circ. 8 marzo 2004, n. 4612/M350](#); [Circ. 16 marzo 2004, n. 1060](#); [Circ. 29 marzo 2004, n. 885/404](#); [Circ. 10 maggio 2004, n. 1913/M310/MOT3](#); [Circ. 6 agosto 2004, n. 300/A/1/34115/108/68](#); [Circ. 24 novembre 2004, n. 2567/Segr](#); [Nota 9 dicembre 2004, n. 3773](#); [Circ. 3 marzo 2005, n. 739/MOT2/C](#); [Circ. 7 aprile 2005, n. 1915/M368](#); [Circ. 23 maggio 2005, n. 1560/MOT2/C](#).

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori [\(487\)](#).

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(488\)](#) [\(489\)](#).

1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-*bis* [\(490\)](#).

1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-*bis* [\(491\)](#).

1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della [direttiva 2006/126/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione), la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale [\(492\)](#).

1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente [\(493\)](#).

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(494\)](#) ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla [legge 8 agosto 1991, n. 264](#) [\(495\)](#).

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie [\(496\)](#):

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-*bis* [\(497\)](#).

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(498\)](#), previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi [\(499\)](#).

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera *d*), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento [\(500\)](#) [\(501\)](#).

8-*bis*. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10 [\(502\)](#).

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(503\)](#). Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri (504), che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (505), per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i trasporti terrestri (506), notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento (507) (508).

11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria (509).

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 (510) (511).

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica (512) (513) (514) (515).

13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 542 a euro 2.168 (516).

14. [Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito della patente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13] [\(517\)](#).

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 [\(518\)](#) [\(519\)](#).

16. [Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il trasferimento nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila] [\(520\)](#).

17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-*bis* e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI [\(521\)](#) [\(522\)](#).

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI [\(523\)](#) [\(524\)](#) [\(525\)](#).

[\(487\)](#) Rubrica così sostituita dall'*art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

[\(488\)](#) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

[\(489\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575*.

[\(490\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. Il modello di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è stato approvato con *Decr. 21 agosto 2003* (Gazz. Uff. 17 settembre 2003, n. 216).

[\(491\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dall'*art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

[\(492\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dall'*art. 22-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(493\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*.

[\(494\)](#) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(495) Comma prima sostituito dall'[art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#) e poi così modificato dall'[art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), come modificato dall'[art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#).

(496) Alinea così sostituito dall'[art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(497) Comma così modificato dall'[art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(498) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(499) Comma così sostituito dall'[art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#).

(500) Comma così modificato prima dall'[art. 5, D.L. 28 giugno 1995, n. 251](#), poi dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#) ed infine dall'[art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

(501) Vedi, inoltre, l'[art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449](#).

(502) Comma aggiunto dall'[art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

(503) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(504) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(505) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(506) La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(507) Vedi, inoltre, l'[art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449](#).

(508) Comma così sostituito dall'[art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#).

(509) Comma aggiunto dall'[art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 30 giugno 2003](#).

(510) Comma così modificato dall'[art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#).

(511) La Corte costituzionale, con [ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 439](#) (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 136, comma 6, e 116, commi 12 e 13, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

(512) Comma così sostituito prima dall'[art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507](#) e poi dall'[art. 1, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#). Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto. In precedenza, con [sentenza 9-10 gennaio 1997, n. 3](#) (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 3 - Serie speciale), la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, nella parte in cui

puniva con la sanzione penale, colui che, munito di patente di categoria B, C o D guidava un veicolo per il quale era richiesta patente di categoria A.

(513) La Corte costituzionale con [sentenza 13-16 giugno 1995, n. 246](#) (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13 e dell'art. 125, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con [ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 298](#) (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva [ordinanza 20 - 26 novembre 2002, n. 488](#) (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché non sufficientemente motivata. La stessa Corte, con altra [ordinanza 5-6 luglio 2004, n. 208](#) (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(514) La Corte costituzionale, con [ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 439](#) (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 136, comma 6, e 116, commi 12 e 13, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

(515) La Corte costituzionale, con [ordinanza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 160](#) (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dei commi 13 e 18 dell'art. 116, come rispettivamente sostituiti dalle lettere a) e b) del [comma 1 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#), sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(516) Comma aggiunto dall'[art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), a decorrere dal 1º luglio 2004, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 18 dello stesso decreto, e poi così modificato dall'[art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e dall'[art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#).

(517) Comma soppresso dall'[art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(518) Comma così sostituito dall'[art. 14, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286](#).

(519) La Corte costituzionale, con [ordinanza 15-19 dicembre 2008, n. 429](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, commi 15 e 17, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(520) Comma abrogato dall'[art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#).

(521) Comma prima sostituito dall'[art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#), e poi così modificato dall'[art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(522) La Corte costituzionale, con [ordinanza 15-19 dicembre 2008, n. 429](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, commi 15 e 17, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(523) Comma così sostituito dall'[art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507](#).

(524) Articolo così modificato, prima dall'[art. 57, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360](#) (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), con effetto dal 1º ottobre 1993, poi dall'[art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999,](#)

[n. 507](#), ed infine dall'[art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'[art. 19](#) dello stesso decreto. Con [D.M. 17 dicembre 2008](#) (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303) si è provveduto, ai sensi dell'[art. 195](#), commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

[\(525\)](#) La Corte costituzionale, con ordinanza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 160 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dei commi 13 e 18 dell'[art. 116](#), come rispettivamente sostituiti dalle lettere a) e b) del [comma 1 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#), sollevata in riferimento all'[art. 76](#) della Costituzione.

117. Limitazioni nella guida.

1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti [\(526\)](#).

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali [\(527\)](#).

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo [\(528\)](#).

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice [\(529\)](#).

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121. [Le predette limitazioni non si applicano nel caso in cui la patente italiana sia ottenuta per conversione di una patente rilasciata da uno Stato membro delle Comunità europee] [\(530\)](#) [\(531\)](#).

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI [\(532\)](#) [\(533\)](#) [\(534\)](#).

[\(526\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 2, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#).

[\(527\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 11, D.L. 1° aprile 1995, n. 98](#).

[\(528\)](#) Comma aggiunto dal [comma 1 dell'art. 2, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#), come modificato dalla relativa legge di conversione, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 2 dello stesso articolo 2.

[\(529\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#).

[\(530\)](#) Comma così modificato dall'[art. 11, D.L. 1° aprile 1995, n. 98](#), che ha anche soppresso il secondo periodo.

(531) La Corte costituzionale, con [ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76](#) (Gazz. Uff. 29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(532) Comma così modificato prima dall'art. [11, D.L. 1° aprile 1995, n. 98](#) e poi dall'art. [2, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#). La sanzione prevista dal presente comma è esclusa dall'adeguamento previsto dal [D.M. 17 dicembre 2008](#) (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso decreto.

(533) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. [58, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360](#) (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(534) La Corte costituzionale, con [ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76](#) (Gazz. Uff. 29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

120. Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.

1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla [L. 27 dicembre 1956, n. 1423](#), come sostituita dalla [L. 3 agosto 1988, n. 327](#), e dalla [L. 31 maggio 1965, n. 575](#), così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura [\(555\)](#) [\(556\)](#) [\(557\)](#) [\(558\)](#).

2. A tal fine i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(559\)](#) danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(560\)](#) e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno [\(561\)](#) [\(562\)](#).

3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [\(563\)](#) [\(564\)](#) [\(565\)](#).

[\(555\)](#) Comma così sostituito dall'art. [5, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#). Con [sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354](#) (Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), nella versione anteriore alla modifica introdotta dal [D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#), nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che «sono stati» sottoposti a misure di sicurezza personali. La stessa Corte, con [sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427](#) (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44- Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 120, comma 1 e 130, comma 1, lettera b), del presente decreto, nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'art. [2, L. 27 dicembre 1956, n. 1423](#); con [sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251](#) (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29 - Serie speciale) ha dichiarato, tra

l'altro, l'illegittimità dell'art. 120, comma 1, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera *b*), del presente decreto, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), come sostituita dalla [legge 3 agosto 1988, n. 327](#), nonché dalla [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), così come successivamente modificata e integrata; con [sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 239](#) (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera *b*), nella parte in cui prevedono la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

(556) La Corte costituzionale con [ordinanza 13-16 giugno 1995, n. 253](#) (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), e con [ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 293](#) (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera *b*), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con [sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427](#) (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera *b*), del [decreto legislativo n. 285 del 1992](#), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1 e 130, comma 1, lettera *b*), del [decreto legislativo n. 285 del 1992](#), così come sostituiti dal [D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#), sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione.

(557) La Corte costituzionale, con [sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354](#) (Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, come sostituito dall'[art. 5, comma 1, del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione.

La stessa Corte, con successiva [sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251](#) (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera

b), del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 della Cost.

(558) La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-28 dicembre 2001, n. 440](#) (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera *b*), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione.

(559) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(560) La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(561) Comma così sostituito dall'[art. 5, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#). La Corte costituzionale, con [sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 239](#) (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera *b*), nella parte in cui prevedono la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

(562) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-16 gennaio 2004, n. 19](#) (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 120, comma 1 (recte: comma 2), sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per intervenuta sentenza dichiarativa dell'incostituzionalità della norma impugnata.

(563) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, [D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(564) Comma così sostituito dall'art. 5, [D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575](#).

(565) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 48 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2008, n. 10, 1^a Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b), sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno [\(895\)](#);

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis [\(896\)](#) [\(897\)](#) [\(898\)](#) [\(899\)](#).

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223 [\(900\)](#).

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica [\(901\)](#).

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti [\(902\)](#).

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore [\(903\)](#).

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'[articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 \(904\)](#). Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187 [\(905\)](#).

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI [\(906\) \(907\) \(908\)](#).

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine

fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica [\(909\)](#).

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8 [\(910\)](#) [\(911\)](#) [\(912\)](#) [\(913\)](#) .

[\(895\)](#) Lettera così modificata dalla lettera a) del [comma 1 dell'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#).

[\(896\)](#) Lettera così modificata dalla lettera b) del [comma 1 dell'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#) come modificato dalla relativa legge di conversione.

[\(897\)](#) Gli attuali commi da 2 a 2-*quater* così sostituiscono l'originario comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

[\(898\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 54](#) (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, come sostituiti dall'[art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2003, n. 214](#), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

[\(899\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 23-27 febbraio 2009, n. 57](#) (Gazz. Uff. 4 marzo 2009, n. 9, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, commi 2 e 7, nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dall'[art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117](#), convertito, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160](#), questioni sollevate in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

[\(900\)](#) Gli attuali commi da 2 a 2-*quater* sostituiscono l'originario comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#). Successivamente il presente comma è stato così sostituito dalla lettera b-bis) del [comma 1 dell'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), aggiunta dalla relativa legge di conversione.

[\(901\)](#) Gli attuali commi da 2 a 2-*quater* così sostituiscono l'originario comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#).

[\(902\)](#) Gli attuali commi da 2 a 2-*quater* così sostituiscono l'originario comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#).

[\(903\)](#) Comma aggiunto dalla lettera c) del [comma 1 dell'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#).

[\(904\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 4-18 giugno 2003, n. 215](#) (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 5, e 218, comma 5, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.

[\(905\)](#) Periodo aggiunto dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#).

[\(906\)](#) Comma prima sostituito dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#), come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dalle lettere d), e) ed f) del [comma 1 dell'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'[art. 7 del citato D.L. n. 117 del 2007](#).

(907) La Corte costituzionale, con [ordinanza 11-18 febbraio 2009, n. 50](#) (Gazz. Uff. 25 febbraio 2009, n. 8, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, come sostituito dall'[art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117](#), convertito, con modificazioni, in [legge 2 ottobre 2007, n. 160](#) sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(908) La Corte costituzionale, con [ordinanza 23-27 febbraio 2009, n. 57](#) (Gazz. Uff. 4 marzo 2009, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, commi 2 e 7, nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dall'[art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117](#), convertito, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160](#), questioni sollevate in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

(909) Comma così modificato dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#).

(910) Comma così sostituito dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#)

(911) Articolo prima modificato dall'[art. 6, L. 30 marzo 2001, n. 125](#) e dall'[art. 13, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#) e poi così sostituito dall'[art. 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#), come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'[art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274](#). Per l'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo vedi l'[art. 6-bis, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(912) La Corte costituzionale, con [sentenza 30 maggio-12 giugno 1996, n. 194](#) (Gazz. Uff. 19 giugno 1996, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, quarto e sesto comma; 187, quarto comma; 223, terzo comma, e 224, primo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione.

(913) La Corte costituzionale, con [ordinanza 4 - 19 novembre 2002, n. 461](#) (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186 sollevata in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con [ordinanza 16-19 aprile 2007, n. 133](#) (Gazz. Uff. 26 aprile 2007, Ediz. Str., 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, come sostituito dall'[art. 5 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2003, n. 214](#), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 396](#) (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, come sostituito dall'[art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2003, n. 214](#), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con [ordinanza 9-18 giugno 2008, n. 217](#) (Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, così come modificato dall'[art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2003, n. 214](#), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. All'accertamento

del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-*quinqies* del medesimo articolo 186 [\(914\)](#).

1-*bis*. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223 [\(915\)](#).

1-*ter*. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-*quater* [\(916\)](#).

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo [32 della legge 17 maggio 1999, n. 144](#). Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-*bis*. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore [\(917\)](#).

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. [Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186] [\(918\)](#) [\(919\)](#).

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 [\(920\)](#) [\(921\)](#) [\(922\)](#) .

[\(914\)](#) Gli attuali commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, sostituiscono l'originario comma 1, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#), come modificato dalla relativa legge di conversione. Il presente comma è stato, successivamente, così modificato dal [comma 2 dell'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#).

[\(915\)](#) Gli attuali commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, sostituiscono l'originario comma 1, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dal comma 2-*bis* dell'[art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(916\)](#) Gli attuali commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, così sostituiscono l'originario comma 1, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#).

[\(917\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#).

[\(918\)](#) Comma abrogato dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#).

[\(919\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 54](#) (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, come sostituiti dall'[art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1º agosto 2003, n. 214](#), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

[\(920\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#). Vedi, anche, l'art. 7 dello stesso decreto

[\(921\)](#) Articolo prima modificato dall'[art. 99, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360](#) (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.) e dall'[art. 14, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#) e poi così sostituito dall'[art. 6, D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#). Vedi, anche, l'[art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274](#). Per l'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo vedi l'[art. 6-*bis*, D.L. 3 agosto 2007, n. 117](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(922\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 9-17 maggio 2001, n. 144](#) (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'[art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507](#) nella parte in cui non prevede la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 187, quarto comma del codice della strada approvato con D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285, sollevata con riferimento all'art. 3 della Cost. La Corte costituzionale, con successiva [ordinanza 13-27 luglio 2004, n. 277](#) (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 187 sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi [\(940\)](#).

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 [\(941\)](#).

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria [\(942\)](#) [\(943\)](#).

4. Si applica l'articolo [13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213 [\(944\)](#) [\(945\)](#).

[\(940\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 400](#) (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, come modificato dall'art. [3, comma 19, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 1° agosto 2003, n. 214](#), sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

[\(941\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 400](#) (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, come modificato dall'art. [3, comma 19, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 1° agosto 2003, n. 214](#), sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

(942) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 19, D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

(943) La Corte costituzionale, con [ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 400](#) (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, come modificato dall'[art. 3, comma 19, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 1º agosto 2003, n. 214](#), sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

(944) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 19, D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

(945) Con [D.M. 17 dicembre 2008](#) (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

195. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 23 ed il limite massimo generale di euro 9.296. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3 [\(946\)](#).

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche [\(947\)](#).

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1º dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia [\(948\)](#), di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze [\(949\)](#), e delle infrastrutture e dei trasporti [\(950\)](#), fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1º gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1 [\(951\)](#).

3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite [\(952\)](#).

[\(946\)](#) Comma così modificato dall'[art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507](#). Con [D.M. 17 dicembre 2008](#) (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale delle sanzioni.

[\(947\)](#) Comma così modificato, con effetto dal 1º ottobre 1993, dall'[art. 101, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360](#) (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

[\(948\)](#) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(949) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(950) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'[art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9](#), con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(951) Con [D.M. 17 dicembre 2008](#) (Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale delle sanzioni.

(952) Comma aggiunto dal [comma 529 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#).

(giurisprudenza di legittimità)

208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: *a)* fermo restando quanto previsto dall'[articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144](#), per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della [legge 13 giugno 1991, n. 190](#), per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con [legge 30 dicembre 1988, n. 556](#), per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; *b)* al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; *c)* al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori ([1019](#)).

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate ([1020](#)).

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2 per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi

a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [\(1021\)](#). Per i comuni la comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti [\(1022\)](#).

4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro [\(1023\)](#).

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze [\(1024\)](#) è autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [\(1025\)](#).

[\(1019\)](#) Comma così sostituito, prima dall'*art. 109, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), con effetto dal 1° ottobre 1993, e poi dall'*art. 15, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'*art. 19* dello stesso decreto.

[\(1020\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 15, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'*art. 19* dello stesso decreto.

[\(1021\)](#) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'*art. 19* dello stesso decreto.

[\(1022\)](#) Comma prima modificato dall'*art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366*, dall'*art. 31, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448*, e dall'*art. 18, L. 7 dicembre 1999, n. 472*, poi sostituito dall'*art. 53, comma 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388* ed infine così modificato dall'*art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(1023\)](#) Comma aggiunto dal *comma 564 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

[\(1024\)](#) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'*art. 19* dello stesso decreto.

[\(1025\)](#) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'*art. 19* dello stesso decreto.

219. Revoca della patente di guida.

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(1083\)](#), nei casi previsti dall'*art. 130, comma 1*, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'*art. 120, comma 1* [\(1084\)](#).

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente

alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri [\(1085\)](#).

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo [\(1086\)](#) [\(1087\)](#).

3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2 [\(1088\)](#) [\(1089\)](#).

[\(1083\)](#) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, con la decorrenza indicata nell'*art. 19* dello stesso decreto.

[\(1084\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 13, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575*.

[\(1085\)](#) Comma prima sostituito dall'*art. 13, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575*, poi modificato dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* ed infine così sostituito dall'*art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*.

[\(1086\)](#) Comma prima modificato dall'*art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* e poi così sostituito dall'*art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*.

[\(1087\)](#) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'*art. 118, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

[\(1088\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*.

[\(1089\)](#) Vedi, anche, l'*art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
